CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

Numero registro generale 22692/2023
Numero sezionale 3762/2024
Numero di raccolta generale 30721/2024
Data pubblicazione 29/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente Relatore
TIZIANA MACCARRONE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:
SEPARAZIONE DIVORZIO
Ud.11/10/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22692/2023 R.G. proposto da:

BA , elettivamente domiciliato in X , presso lo studio dell'avvocato BU che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

WA , elettivamente domiciliato in X , presso lo studio dell'avvocato GA che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1119/2023 depositata il 03/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dalla presidente MARIA ACIERNO.

FATTI DI CAUSA

WA , nato a X , il 26 ottobre 1976 e AD , nata a X il 17 maggio 1976, iniziavano nel 2001 una convivenza *more uxorio* a seguito di una relazione di cinque anni e del trasferimento del sig. W in Italia dai Paesi Bassi.

I due contraevano matrimonio concordatario nel 2010 e proseguivano la convivenza nell'immobile acquistato congiuntamente nel 2008 in X .

Emergevano progressivamente sin da primi anni di matrimonio episodi di spiccata conflittualità fra i coniugi.

Il sig. W lamentava la difficoltà della vita di relazione con la moglie a causa di asseriti gravi disturbi di personalità della stessa, di accessi d'ira, e di ulteriori problemi di natura familiare. Per converso, La sig.ra B si doleva dei ripetuti episodi di infedeltà coniugale del marito sin dai giorni del viaggio di nozze e di diverse condotte di violenza fisica e verbale perpetrate ai suoi danni, anche durante il periodo di gravidanza, taluni a seguito del consumo abituale di alcolici.

Con ricorso depositato in data 7.05.2020, il sig. W chiedeva al Tribunale di Lecco la pronuncia della separazione personale con affidamento condiviso del figlio R , nato in data X ; di confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in X alla sig.ra B ; di disporre della regolamentazione delle frequentazioni fra R e il padre.

Con comparsa di costituzione, in data 21.09.2020, la Sig.ra B chiedeva, per quanto d'interesse in questa sede, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito in

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net

considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio

All'esito del tentativo infruttuoso di conciliazione in data 2.10.2020 veniva emessa l'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento e collocamento del minore RW .

In data 27 luglio 2022, il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 434/2022 pronunciava la separazione giudiziale e rigettava la domanda di addebito avanzata dalla sig.ra B .

Mediante ricorso la sig.ra B impugnava, convenendo il marito presso la Corte d'Appello di Milano, la decisione del giudice di primo grado al fine di conseguire la riforma del provvedimento nella parte in cui rigettava la domanda di addebito della separazione al marito e nella parte in cui decideva del quantum dell'assegno di mantenimento.

Si costituiva in giudizio il sig. W resistendo ai motivi di impugnazione.

Con la sent. n. 1119 del 23.03.2023, la corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello principale nella parte relativa alla maggiorazione dell'assegno di mantenimento e confermava nel resto la sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Avverso la decisione della Corte d'Appello, la sig.ra B proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi di impugnazione:

Primo motivo: art. 360 co. 1, n. 4 cpc: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 143, comma II, e 151, comma II, nonché in relazione agli artt. 115 e 116 per avere la Corte d'Appello violato e falsamente applicato la norma sui doveri reciproci dei coniugi e sull'addebito della separazione, errando nel ritenere che la violenza e i maltrattamenti subiti non

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

fossero comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio

Secondo motivo: art. 360, comma I, n. 4 cpc in relazione alla nullità della sentenza per avere la Corte d'appello mancato di motivare la sua decisione sul mancato addebito al marito della crisi coniugale e matrimoniale e, quindi, della separazione, nonostante fosse data prova della violazione dei doveri reciproci dei coniugi, in particolare della violenza fisica e psicologica perpetrata ai danni della ricorrente sia durante la convivenza sia quando questa era cessata, ma erano ancora in vigore il vincolo matrimoniale e i doveri coniugali.

Terzo Motivo: art. 360, co. I, n. 5 c.p.c. – omesso esame della condizione psicologica di una vittima di violenze fisiche, verbali e psicologiche e della forte fede religiosa della ricorrente.

I motivi di ricorso posti all'attenzione di questa Corte sono logicamente connessi e tutti inerenti al capo della sentenza impugnata avente ad oggetto la decisione del giudice di merito sulla domanda di addebito della separazione personale al sig. W e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Nello specifico si censura la decisione della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in considerazione dell'impossibilità di postulare l'esistenza di un nesso eziologico tra le condotte violente del controricorrente e l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, soprattutto a fronte del considerevole tempo trascorso tra l'inizio delle condotte medesime e la proposizione della domanda di separazione, senza aver dato atto dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice al fine di rigettare le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente e non avendo esaminato fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e inerenti alla sussistenza stessa delle predette condotte.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

Certamente, l'orientamento consolidato di questa Corte ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, che sia invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e che il nesso possa escludersi presuntivamente allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto (Cass. civ. 07.12.2007 n. 25618).

Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.

Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali *mediante condotte violente perpetrate* ai danni del coniuge. Dette condotte, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi,

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net

in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. civ. n. 27324 del 16 settembre 2022).

Neppure può condividersi il rilievo secondo cui "*le pretese violenze (...), anche se in ipotesi fossero state provate, sono state per parte agite molti anni prima della separazione, e quanto all'episodio più recente, databile al 2017, lo stesso è collocabile in epoca in cui per stessa ammissione della parte appellante, esisteva già tra i coniugi separazione di fatto*", incorrendo il giudice di merito in un duplice errore logico: da un lato, escludendo il nesso causale per il solo decorrere del tempo dalle violenze presunte (fattore che non può, di per sé, escludere ragionevolmente la rilevanza delle stesse ai fini della pronuncia di addebito) e dall'altro, ritenendo non provati fatti che erano oggetto dei capitoli di prova non ammessi e per questo rigettare la domanda della ricorrente. Ciò forma specifico oggetto del terzo motivo che è formulato in modo autosufficiente.

In merito, conviene ripercorrere l'iter processuale: già dal primo grado di giudizio la ricorrente rivolgeva al Tribunale di Lecco richiesta di ammissione la prova per testi (p. 17 ricorso principale). Il giudice, a scioglimento della riserva sull'ammissione delle prove, riteneva tuttavia la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle *conclusioni con ordinanza* del 1.10.2021. La sig.ra B , sia in sede di precisazione delle conclusioni sia in sede di comparsa conclusionale, rinnovava infruttuosamente la richiesta. Il Tribunale non accoglieva la richiesta e con motivazione implicita non ammetteva le prove dedotte.

Non dissimilmente, anche la Corte di Appello non ammetteva la prova per testi (diretta ad acquisire la testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri di X , la testimonianza del medico del pronto soccorso redattore del verbale che assegnava alla ricorrente 20 giorni di prognosi, la testimonianza delle amiche, cfr. p. 20-21 ricorso) che era stata oggetto di richiesta anche nei motivi di appello ancorché subordinatamente alla valutazione di insufficienza

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

dei riscontri documentali. La Corte territoriale, pur esprimendo dubbi sulla efficacia probatoria dei riscontri documentali, dichiarando che la domanda di addebito non è provata poiché "*non è supportata da prove rigorose sia in merito alla sussistenza e consistenza delle condotte ascritte al W sia in ordine alla loro incidenza eziologica sul fallimento del matrimonio*" (cfr. sentenza Corte d'appello Milano, p. 10).

A riguardo, si rammenta il consolidato orientamento di questa Corte che ha affermato che "*la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori – nella specie, escussione di alcuni testimoni – non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa* ratio decidendi*, che ha risolto il merito della lite, valere da esplicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto*" (Cass. civ. sez. lav., 02.04.2004 n. 6570). Ciò non è accaduto nel caso di specie, dal momento che la formula dubitativa utilizzata per escludere il rilievo delle violenze ai fini dell'addebito che hanno condotto la Corte d'Appello a ritenere insufficienti le prove fornite, avrebbe imposto una risposta sull'ammissibilità e di rilevanza delle istanze istruttorie di prova orale.

Pertanto, la decisione non può in alcun caso fondarsi sul riscontro della mancanza di prova di fatti che lo stesso organo giudicante ha ritenuto irrilevanti ai fini del convincimento: tanto più nel caso di specie, in cui l'esame della domanda di addebito della separazione non avrebbe potuto prescindere dall'accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente eventualmente perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, proprio in vista della autonoma sufficienza delle stesse ad essere condizione per la pronuncia di addebito e della tenuità dell'onere di provare la relativa adeguatezza causale alla cessazione del rapporto. Siffatto orientamento trova puntuale riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha affermato:

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483

CASSAZIONE.net
Oscuramento disposto

"il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di probabilità, l'efficacia della altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. civ. sez. VI, 07.03.2017, n. 5654).

Nella specie l'omesso esame delle istanze integra il vizio rappresentato nella massima.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con rinvio al la Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione perché si attenga ai principi espressi e decida anche sulle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione perché decida anche sulle spese processuali del presente procedimento.

In caso di diffusione omettere generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024

La Presidente

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7 - Firmato Da: CLAUDIO PALAZZINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5621e6ddb969b483